

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Proposta di legge di iniziativa del consigliere Elisabetta Maria Barbuto recante:

“Istituzione dell'Osservatorio Regionale sui Costi di Produzione Agricola e norme per la tutela dell'anonimato nelle denunce di pratiche commerciali sleali, la concentrazione dell'offerta e la garanzia del giusto compenso agli agricoltori calabresi”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comparto agricolo ed agroalimentare rappresenta la spina dorsale dell'economia e del presidio del territorio calabrese. Tuttavia, le nostre aziende agricole sono da tempo schiacciate da una tenaglia insostenibile: da un lato l'impennata vertiginosa dei costi di produzione — aggravata dai rincari energetici, dall'orografia complessa del territorio, dalla parcellizzazione aziendale e dalla crisi idrica — dall'altra la costante svalutazione dei prezzi all'origine imposti dai mercati intermediari e dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

La normativa nazionale di recepimento della Direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198) soffre di due vulnerabilità operative a livello territoriale:

1. La paura delle ritorsioni commerciali: il singolo agricoltore esita a denunciare le vessazioni e le vendite sottocosto per il concreto timore di essere estromesso per sempre dai canali di vendita;
2. La frammentazione dell'offerta: l'agricoltore isolato non possiede un adeguato potere contrattuale dinanzi ai colossi della distribuzione.

Con la presente proposta di legge, la Regione Calabria intende intervenire in modo organico e rigoroso:

- Istituendo l'Osservatorio Regionale sui Costi di Produzione Agricola, in raccordo con l'ARSAC, le Università e l'ISMEA, prevedendo espressamente la validazione metodologica di ISMEA affinché i dati locali abbiano piena efficacia legale ed ufficiale;
- Codificando uno scudo informativo avanzato per le denunce aggregate tramite uno sportello telematico protetto basato su standard di crittografia end-to-end e non tracciamento degli indirizzi IP (stile whistleblowing/open-source) e coordinandosi con le autorità statali nel rispetto delle competenze;
- Promuovendo la concentrazione dell'offerta tramite le Organizzazioni di Produttori (OP);
- Valorizzando il marchio "Filiera Agricola Etica Calabrese" attraverso il Green Public Procurement, inserendo criteri di preferenza nei bandi per le mense scolastiche e ospedaliere, campagne di promozione dedicate e il raccordo con le aziende iscritte alla "Rete del Lavoro Agricolo di Qualità".

La proposta si compone di n. 9 articoli, come di seguito descritti:

- L'articolo 1 individua le finalità e l'oggetto della legge;
- L'articolo 2 disciplina l'istituzione dell'Osservatorio Regionale sui Costi di Produzione Agricola e demanda a un successivo decreto la composizione paritetica e scientifica dell'organo;

- L'articolo 3 stabilisce le funzioni dell'Osservatorio, i criteri di rilevazione dei costi locali, la validazione di ISMEA e l'utilizzo dei fondi di Assistenza Tecnica del CSR;
- L'articolo 4 disciplina le modalità di tutela dell'anonimato tramite lo sportello telematico protetto cifrato e la trasmissione aggregata delle segnalazioni;
- L'articolo 5 definisce le misure per la pianificazione dell'offerta e la premialità per le Organizzazioni di Prodotto (OP);
- L'articolo 6 prevede le intese istituzionali e di coordinamento con ISMEA e ICQRF;
- L'articolo 7 disciplina la condizionalità etica, l'istituzione del marchio etico, le campagne di comunicazione, la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità e l'incentivazione nelle mense pubbliche (GPP);
- L'articolo 8 reca la clausola valutativa;
- L'articolo 9 sancisce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo esplicitamente il supporto dei fondi di Assistenza Tecnica del CSR Calabria.

Il testo risulta completamente invariante sotto il profilo finanziario in quanto le attività di rilevazione, campionamento e supporto tecnico trovano copertura nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, nonché mediante l'impiego delle risorse di Assistenza Tecnica dei programmi operativi cofinanziati dall'Unione Europea e dallo Stato.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: *“Istituzione dell’Osservatorio Regionale sui Costi di Produzione Agricola e norme per la tutela dell’anonimato nelle denunce di pratiche commerciali sleali, la concentrazione dell’offerta e la garanzia del giusto compenso agli agricoltori calabresi”*

Tab. 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia loC	Carattere Temporale AoP	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che indica oggetto e finalità della legge.	//	//	0

Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che istituisce l'Osservatorio e la sua governance paritetica.	//	//	0
Art. 3	Norma ordinamentale relativa alle funzioni con validazione ISMEA e supporto dei fondi di Assistenza Tecnica CSR.	//	//	0
Art. 4	Norma di tutela per l'attivazione dello sportello telematico cifrato a valere sulle risorse digitali e fondi di Assistenza Tecnica esistenti.	//	//	0
Art. 5	Norma programmatica con criteri di premialità nei bandi del CSR a valere sulle risorse UE e nazionali esistenti.	//	//	0
Art. 6	Norma a carattere ordinamentale per le intese di coordinamento con ISMEA e ICQRF.	//	//	0
Art. 7	Norma ordinamentale sul marchio etico, le campagne, la Rete del Lavoro e l'inserimento nelle mense pubbliche (GPP).	//	//	0

Art. 8	Norma che reca la clausola valutativa.	//	//	0
Art. 9	Norma che reca la clausola di invarianza finanziaria e utilizzo dei fondi di Assistenza Tecnica del CSR.	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente proposta di legge non presenta oneri a carico del bilancio autonomo regionale, in quanto contiene norme a carattere ordinamentale e programmatico.

Nello specifico:

1. L'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio Regionale sui Costi di Produzione Agricola (artt. 2 e 3) sono assicurati mediante l'utilizzo delle strutture, del personale e delle dotazioni strumentali già in dotazione al Dipartimento regionale competente in materia di Agricoltura e all'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC), integrati dal supporto delle risorse di Assistenza Tecnica del CSR Calabria per le attività di campionamento e analisi statistica, senza nuovi o maggiori oneri.
2. L'attivazione dello sportello telematico protetto con crittografia end-to-end (art. 4) è realizzata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate ai servizi digitali e di Assistenza Tecnica dei fondi strutturali europei già previsti a legislazione vigente.
3. Le misure di incentivazione per la pianificazione dell'offerta e la premialità per le Organizzazioni di Produttori (art. 5), così come la promozione del marchio etico nelle mense pubbliche e il raccordo con la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità (art. 7), trovano copertura esclusiva nell'ambito delle risorse finanziarie stabilite dalla programmazione del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR Calabria 2023-2027) e dei relativi fondi unionali e nazionali, nei limiti massimi delle risorse compatibili ed attivate negli atti programmatori.

Tab. 2 - Copertura finanziaria

(Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella Tabella 1)

Programma / Capitolo / Missione	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione 16 / Programma 01 <i>(Invarianza finanziaria ex art. 9)</i>	//	//	//	0
TOTALE	//	//	//	0

TESTO DELLA LEGGE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di agricoltura e sviluppo rurale, promuove la trasparenza delle filiere, la concentrazione dell'offerta agricola, la tutela delle imprese agricole rispetto alle pratiche commerciali sleali e la salvaguardia del reddito dei produttori operanti sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina:
 - a) L'istituzione dell'Osservatorio Regionale sui Costi di Produzione Agricola;
 - b) Le modalità di tutela dell'anonimato e di trasmissione aggregata delle segnalazioni di pratiche commerciali sleali per il tramite delle Organizzazioni Professionali Agricole;
 - c) Le misure per l'aggregazione dei produttori ed il rafforzamento delle Organizzazioni di Produttori (OP);
 - d) I criteri di condizionalità etica, di promozione commerciale e di premialità per l'accesso alle risorse della programmazione regionale e comunitaria.

Art. 2

(Istituzione dell'Osservatorio Regionale sui Costi di Produzione Agricola)

1. È istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di Agricoltura l'Osservatorio Regionale sui Costi di Produzione Agricola, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio opera avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC), delle Università calabresi, dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) e delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale o del Dirigente Generale del Dipartimento competente, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è definita la composizione esatta del comitato scientifico

dell'Osservatorio, garantendo una presenza paritetica delle parti sociali, con un'equa rappresentanza dei produttori agricoli, delle imprese di trasformazione e della distribuzione, al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dei dati rilevati.

4. La partecipazione ai lavori e alle attività dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di alcun gettone, indennità, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 3

(Funzioni dell'Osservatorio e rilevazione dei costi locali)

1. L'Osservatorio provvede a:
 - a) Rilevare ed aggiornare periodicamente le tabelle dei costi medi di produzione per le principali filiere agricole regionali previo parere conforme o validazione metodologica di ISMEA, affinché i dati elaborati abbiano pieno riscontro tecnico-legale ed ufficiale;
 - b) Rilevare l'incidenza delle specificità territoriali, orografiche e climatiche della Calabria, con particolare riferimento ai costi legati all'acclività dei suoli, ai sovrapprezzi per l'irrigazione d'emergenza, ai trasporti e alla logistica, al costo del lavoro ed alla prevenzione dai danni da fauna selvatica e avversità fitosanitarie;
 - c) Avvalersi, per le attività di campionamento e di analisi statistica dei dati sul campo, della stipula di convenzioni mirate a valere sulle risorse dei fondi di Assistenza Tecnica del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR Calabria);
 - d) Pubblicare ed aggiornare sul portale istituzionale della Regione Calabria i report concernenti i dati rilevati sui costi reali di produzione agricola.

Art. 4

(Tutela dell'anonimato e trasmissione delle segnalazioni tramite le Organizzazioni Agricole)

1. Al fine di prevenire ritorsioni commerciali o l'estromissione dalle forniture a danno delle singole imprese agricole, la Regione Calabria agevola la trasmissione delle segnalazioni di violazione della normativa in materia di pratiche commerciali sleali di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, nel pieno rispetto delle procedure definite dai protocolli d'intesa interistituzionali.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 198/2021, le Organizzazioni Professionali Agricole e le forme associative dei produttori sono riconosciute quali soggetti legittimati a raccogliere le segnalazioni delle aziende agricole consociate e a trasmetterle, in forma aggregata ed anonimizzata per l'impresa segnalante, agli organi ed alle autorità competenti.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attiva sul portale istituzionale uno sportello telematico protetto basato su protocolli di crittografia end-to-end e standard di non tracciamento degli indirizzi IP (analoghi ai sistemi di whistleblowing civico, quali l'applicativo open-source GlobaLeaks), garantendo l'assenza di accesso ai dati identificativi delle singole aziende agricole da parte del personale della Regione Calabria e limitando la consultazione dei dati anagrafici esclusivamente al responsabile delegato dell'Organizzazione Professionale di appartenenza.

Art. 5

(Pianificazione dell'offerta e rafforzamento delle Organizzazioni di Produttori)

1. La Regione Calabria individua nella concentrazione dell'offerta lo strumento primario per riequilibrare il potere contrattuale delle aziende agricole lungo la filiera agroalimentare.
2. Nei bandi di attuazione del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR Calabria) e nella programmazione delle risorse destinate al settore, la Giunta regionale introduce criteri di premialità e corsie preferenziali per:
 - a) Le Organizzazioni di Produttori (OP) e loro Unioni (AOP) riconosciute che stipulano contratti di vendita e contratti di filiera basati sulla rilevazione dei costi effettuata ai sensi dell'articolo 3;
 - b) Le aggregazioni d'impresa che realizzano investimenti in strutture logistiche comuni, stoccaggio e lavorazione per la gestione programmata dell'offerta sul mercato;
 - c) I progetti di digitalizzazione e monitoraggio delle superfici e dei volumi produttivi volti a prevenire fenomeni di sovrapproduzione.

Art. 6

(Intese istituzionali di coordinamento con ISMEA e ICQRF)

1. Per l'attuazione della presente legge, la Giunta regionale promuove la stipula di apposite intese e convenzioni con:
 - a) ISMEA, al fine di raccordare e validare le rilevazioni dei costi effettuate dall'Osservatorio regionale con le metodologie e le banche dati nazionali di cui al D.Lgs. n. 198/2021;
 - b) ICQRF e le altre autorità competenti, per definire formule di coordinamento e modalità operative concordate volte ad agevolare l'esame tempestivo e la trasmissione delle segnalazioni aggregate elaborate ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto delle prerogative statali.

Art. 7

(Condizionalità etica, Marchio "Filiera Agricola Etica Calabrese" e valorizzazione pubblica)

1. La sottoscrizione di disciplinari o accordi di filiera volti a garantire il rispetto dei costi di produzione ed il riconoscimento del giusto compenso agli agricoltori costituisce elemento di premialità per l'accesso alle misure di incentivo regionale.
2. È istituito il contrassegno regionale "Filiera Agricola Etica Calabrese", riservato agli operatori della trasformazione e della distribuzione che acquistano prodotti agricoli calabresi mediante contratti stipulati in conformità ai parametri ed ai costi validati dall'Osservatorio.
3. La Regione Calabria promuove e realizza campagne istituzionali di comunicazione e informazione dedicate a valorizzare i prodotti che si fregiano del contrassegno etico, inserendo di diritto le aziende aderenti tra quelle iscritte alla "Rete del Lavoro Agricolo di Qualità", al fine di orientare e incentivare le scelte del consumatore finale.
4. Al fine di assicurare un reale sbocco di mercato e sostenere la diffusione del marchio etico, la Giunta regionale introduce criteri di premialità e preferenza nei bandi di gara regionali e territoriali per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva e per le forniture delle mense scolastiche e ospedaliere, riservando punteggi premiali ai Comuni e agli enti che inseriscono l'obbligo o la preferenza d'acquisto di prodotti certificati con il marchio "Filiera Agricola Etica Calabrese".

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione della legge, contenente:
 - a) La sintesi dei dati rilevati ed eccepiti dall'Osservatorio sui costi di produzione delle filiere regionali;
 - b) Il quadro sintettivo delle segnalazioni pervenute ed inoltrate tramite il canale telematico protetto di cui all'articolo 4;
 - c) L'impatto delle misure di premialità sulla crescita del volume di prodotto commercializzato tramite forme aggregate e Organizzazioni di Produttori, nonché lo stato di applicazione del marchio etico nelle mense pubbliche.

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria e utilizzo dei fondi di Assistenza Tecnica)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.
2. Il Dipartimento regionale competente e l'ARSAC provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvalendosi altresì del supporto delle risorse finanziarie destinate ai programmi di Assistenza Tecnica del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR Calabria) per le attività di rilevazione statistica e supporto tecnico dell'Osservatorio.

F.to Elisabetta Maria Barbuto
Consigliere Regionale